

10.03.2015

COOP SOCIALI DI TIPO B): CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETA' NON DOVUTO PER I SOGGETTI SVANTAGGIATI

Con l'interpello n. 5/2015 del 06.03.2015 il Ministero del Lavoro ha precisato che il **contributo ordinario** pari allo 0,50% previsto per finanziare il Fondo di Solidarietà residuale di cui all'art. 3 della Legge n. 92/2012 **non è dovuto dalle cooperative sociali di tipo B) relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati**, in virtù di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della Legge n. 381/1991.

Per il testo dell'interpello si consulti la Banca Dati, sezione Lavoro.